



# TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 27.2.2023, tenutasi secondo le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

## SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3895/2022 R.G. e vertente

TRA

rappresentata e difesa dall'avv. Santina Franco (C.F. FRNSTN77D55I199A, fax. N. 0921337557, p.e.c. santinafranco@avvocatimistretta.it), ed elettivamente domiciliata in Santo Stefano di Camastra (Me) alla via F. Riso n. 9, presso il suo studio, giusta procura in atti;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione** (di seguito MIUR), in persona del Ministro pro tempore, CF 80185250588, con sede in Largo Trastevere n. 76/A – 00153 – ROMA

**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it.

**AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA** in persona del legale rappresentante pro tempore



**RESISTENTE**

E nei confronti di:

Tutti i controinteressati docenti della scuola primaria posto comune coinvolti nella mobilità 2022/2023 e trasferiti nella provincia di Messina;

**RESISTENTE**

OGGETTO: trasferimento del lavoratore

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 4.11.2022, unitamente a domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., la ricorrente, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, nella persona del ministro pro tempore, premettendo:

Di essere una docente di scuola primaria, assunta con contratto a tempo indeterminato attualmente titolare presso la scuola PRIMARIA I.C. " [REDACTED]

Firmato Da: licata fabio Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 1c0d2bde5f3877a286fa148678d7e56e Pagina 2

SULL'ADDA (MI) ed in servizio effettivo fino al 31.08.2022 presso l'I.C. [REDACTED] a seguito di assegnazione provvisoria;

- Di essere titolare del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto figlia, referente unica della madre disabile grave e unico soggetto beneficiario dei permessi retribuiti per l'assistenza previsti ai sensi dell'art 33 comma 3 l. 104/1992;
- Di avere partecipato alle operazioni di mobilità 2022-2023 e di non avere ottenuto il movimento richiesto.

Tanto premesso, lamentava di non avere potuto fare valere in sede di mobilità territoriale interprovinciale il diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave e, conseguentemente, di non aver ottenuto l'auspicato trasferimento.



Contestava, pertanto, la procedura di mobilità interprovinciale e i relativi esiti per l'a.s. 2022/2023 stante il mancato riconoscimento della precedenza per assistenza alla madre disabile grave, nonché per l'illegittimo accantonamento dei posti disponibili in favore delle immissioni in ruolo.

Deduceva, inoltre, che i suoi requisiti di referente unico erano stati già positivamente valutati dall'amministrazione resistente in occasione dell'assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2021/2022, a cui era stata ammessa a partecipare con la precedenza per assistenza alla madre disabile.

Tanto premesso, deduceva che il contratto collettivo integrativo e l'ordinanza ministeriale, nella parte in cui consentono di far valere il diritto di precedenza per l'assistenza ad un genitore disabile grave soltanto nella fase dei trasferimenti provinciali, mentre riconoscono il medesimo diritto in tutte le fasi (e, dunque, anche nella fase dei trasferimenti interprovinciali) ai genitori anche adottivi del disabile in condizione di gravità, operano una ingiustificata lesione del diritto riconosciuto e tutelato dall'art.33 comma 5 l. 104/92, secondo cui "Il lavoratore di cui al comma 32, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" ed avente natura di norma imperativa, posta a tutela di diritti fondamentali.

Rilevava inoltre, che le previsioni del CCNI di cui all'art. 13 del CCNL del 06.03.2019, sarebbero affette da illogicità, irragionevolezza e sarebbero fonte di disparità di trattamento.

Sosteneva, ancora che le anzidette disposizioni contrattuali sarebbero contrarie al principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione posto dall'art. 97 Cost.

Deduceva, pertanto illegittimità delle predette previsioni normative nella parte in cui limitano l'operatività della precedenza per assistenza del disabile soltanto nelle distinte fasi di mobilità, trattandosi di una previsione di rango contrattuale palesemente contrastante con il diritto del ricorrente ricavabile dalle disposizioni imperative di cui all'art. 33 l. 104/92, che pongono quale unico limite le eventuali esigenze datoriali.

Rilevava ancora l'illegittimità dei criteri applicati nella determinazione delle disponibilità dei posti ai fini dei trasferimenti nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale risultano indicati nei ccni sulla mobilità 2020/2021 valido anche per il 2021/2022, per l'illegittimo accantonamento di posti a favore delle immissioni in ruolo.

Chiedeva, pertanto, in via cautelare e d'urgenza - e successivamente anche nel merito - di accertare, anche con provvedimento inaudita altera parte, il suo diritto ad essere trasferita presso la sede di [REDACTED]

[REDACTED] altra sede vicino alla propria residenza ovvero in provincia di Messina anche in soprannumero e, conseguentemente, di ordinare all'amministrazione resistente di procedere immediatamente al suo trasferimento presso una delle anzidette istituzioni scolastiche.

Il Ministero si costituiva con comparsa di costituzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, depositata in data 1.12.2012, con la quale sosteneva la legittimità del proprio operato,



conforme alle disposizioni di legge e a quelle dettate dalla contrattazione collettiva, deducendo sia l'insussistenza del fumus boni juris, che del periculum in mora.

Ad esito del giudizio cautelare, il ricorso della ricorrente veniva accolto con provvedimento depositato il 10.2.23, con il quale veniva disposto quanto segue:

“Accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/2023 il proprio diritto di precedenza per l'assistenza alla madre disabile in condizioni di gravità, ex all'art. 33 comma 5 l. n. 104/92, indipendentemente dalle fasi della mobilità e nei termini meglio indicati in motivazione, e ordina all'amministrazione convenuta di riassegnarla nella sede che le sarebbe spettata a seguito della corretta applicazione del diritto di precedenza e del punteggio ottenuto, nonché delle preferenze espresse nella domanda.”

Indi, quanto all'odierno giudizio di merito, terminata la discussione, svoltasi secondo le forme della trattazione scritta, all'odierna udienza la causa veniva decisa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione posta attiene alla corretta applicazione del diritto di precedenza.

La ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento, nell'ambito delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2022/23, del diritto di precedenza per l'assistenza al padre disabile, come desumibile dalle previsioni di cui all'art. 33, comma 5, l. n. 104/92.

In particolare, la ricorrente ha provato, in base alla documentazione allegata al ricorso, che la docente [REDACTED] è l'unica figlia convivente con la madre, [REDACTED] disabile in situazione di gravità ex art 3 co. 3 l. 104/1992 e che la stessa sia referente unica per l'assistenza della madre.

Ed infatti, proprio in relazione a tale fatto, l'amministrazione scolastica ha concesso alla ricorrente il beneficio della fruizione di tre giorni di permesso retribuito mensili per assistenza alla madre.

A fronte di ciò, la [REDACTED] ha l'illegittimità delle disposizioni del CCNI che limitano la possibilità di far valere la precedenza per l'assistenza a congiunti disabili soltanto all'interno delle singole fasi in cui è distinta la mobilità, ponendosi così in contrasto con i precetti posti dall'art. 33 co. 5 l. 104/92, avente valore di norma imperativa, posta a tutela di diritti fondamentali.

Ha chiesto, pertanto, l'accertamento del suo diritto a far valere nelle operazioni di mobilità la precedenza del beneficio di cui all'art. 33 commi 5 e 7 l. 104/92, in tutte le fasi (I – comunale, II provinciale e III interprovinciale), senza le limitazioni previste dall'articolo 13 del CCNI del 27. 1. 22, che restringe la possibilità di far valere incondizionatamente la precedenza in oggetto soltanto nelle operazioni di mobilità provinciale, mentre la riconosce procedure interprovinciali, “solo per la assistenza al coniuge e al figlio portatore di handicap”.



Tanto premesso, va rilevato che, a seguito della trattazione del giudizio di merito, non sono emersi elementi che inducano a discostarsi dalle conclusioni già raggiunte in punto di *fumus boni iuris* con il provvedimento cautelare del 10.2.2023.

Ed infatti, risultano fondate le doglianze della ricorrente sull'illegittimità delle disposizioni del CCNI che limitano il riconoscimento del suo diritto di precedenza e non le consentono di partecipare alle operazioni di mobilità con il diritto di precedenza in questione.

A tal proposito, va rammentato che l'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI 2022/25, non riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art.3 comma 3 L.104/92) ai docenti che si concorrono alla mobilità interprovinciale, pur in mancanza di altri congiunti idonei a prestare tale assistenza.

Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o ai fratelli o sorelle, in caso di impossibilità dei genitori; mentre, per i figli che devono prestare assistenza al genitore disabile, riconosce il medesimo diritto soltanto ai docenti concorrenti nella I e II fase (comunale-provinciale) delle medesime procedure, così lasciando fuori i docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale (III fase).

Va dunque valutata la tenuta di tale previsione pattizia, a fronte del diritto riconosciuto alla ricorrente *“a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”* (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), e specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità.

A sua volta, l'art. 601 d.l.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* (co. 1) e che *“le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”* (co. 2).

Tanto premesso, non è condivisibile la prospettazione secondo cui l'istituto previsto dall'art. 33 co.5 l. 104/92 non sarebbe afferente a diritti fondamentali e, conseguentemente, le posizioni giuridiche potrebbero essere regolamentate e comprese di fronte ad altri concorrenti ed altrettanto rilevanti diritti ed interessi normativamente protetti.

A tal proposito, va premesso che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali.

Tuttavia, è altresì pacifico che l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della *“persona handicappata”*, com'è indubbia la circostanza che la



stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola non possa ritenersi illimitata.

Infatti, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997), mentre nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002).

Coerentemente con tale quadro normativo e con le posizioni espresse dalla Corte Costituzionale, anche la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "*ove possibile*" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività.

Si tratta di una prospettiva pacificamente adottata sia dalla giurisprudenza di merito virgola che da quella di legittimità e, anche di recente ribadita dalla Suprema Corte proprio nella pronuncia richiamata dall'amministrazione scolastica resistente, che pone premesse certamente condivisibili.

Infatti, non è in discussione il fatto che l'anzidetta disposizione di tutela attribuisca al dipendente che assiste alla persona affetta da handicap grave un diritto soggettivo che non può espandersi al punto di sopravanzare altri interessi pubblici, pure costituzionalmente protetti (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945 e da ultimo Corte di Cassazione con sentenza n.35105 del 5 ottobre 2022).

Tutto ciò premesso, deve pure ritenersi condivisibile che, nel condurre l'operazione di bilanciamento, le esigenze dell'amministrazione non possono essere limitate soltanto alla limitata prospettiva dell'attribuzione del singolo posto vacante, ma debbano tener conto della prospettiva generale di un'amministrazione articolata e complessa, come certamente è quella della scuola, che debba realizzare la finalità generale del buon andamento della macchina amministrativa e del contemperamento dei variegati e molteplici interessi di tutti coloro che concorrono, in varia posizione, alle operazioni di mobilità.

Dunque, coerentemente con tale prospettiva, non si nega certamente il legittimo ricorso in sede di contrattazione collettiva alla individuazione di una graduazione fra i diversi titoli che danno diritto a una precedenza al fine di soddisfare, in maniera ragionevole, il predetto contemperamento.



Tuttavia, tenuto conto anche della particolare rilevanza costituzionale che assume un diritto fondamentale come quello in discorso, che mira a tutelare nel miglior modo possibile la condizione del disabile bisognoso di assistenza, non può certo ritenersi che la dovuta considerazione degli interessi pubblici di cui è portatrice l'amministrazione scolastica possa arrivare al punto di stabilire virgola in maniera arbitraria e irragionevole, una distinzione gerarchica tra diverse categorie di aventi diritto, soltanto in relazione al rapporto di parentela con il lavoratore o, addirittura, in base all'età del soggetto portatore di handicap.

In particolare, è innegabile che tali disposizioni di tutela, pur contemperate con altri valori di rilevanza costituzionale (la libertà di iniziativa economica e, nel caso in esame, il buon andamento, l'imparzialità e la razionalità dell'azione amministrativa), abbiano il valore di norme di natura imperativa, nel senso che, nei limiti del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, le stesse non possano essere violate o derogate.

Dunque, la lettura dell'art. 33 co. 5 l. 104/92 non consente certamente di ritenere che sia consentito prevista una diversa tutelabilità della condizione del soggetto disabile in relazione alla diversità del rapporto di parentela sussistente con il congiunto preposto alla sua assistenza: la disposizione mira soltanto a garantire l'assistenza al disabile, senza che dal dato normativo possa dedursi alcun riferimento alla possibilità di differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.

E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a.s 2022/25, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, comprime in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.

A fronte di ciò, non appaiono condivisibili i rilievi secondo cui il diritto in questione sarebbe sufficientemente tutelato, essendo riconosciuta la precedenza in sede di operazioni di assegnazione provvisoria, mentre il mancato riconoscimento in sede di mobilità si giustificerebbe con l'esigenza di graduare la tipologia di aventi diritto in relazione alla parentela, in modo da poter gestire razionalmente l'enorme numero di richieste provenienti dagli aventi diritto.

Come si è già notato, pur essendo ammissibile teoricamente l'individuazione di criteri generali utili ad agevolare l'organizzazione della mobilità a fronte delle numerose istanze dei congiunti di portatori di handicap, non possono certamente ritenersi conformi alla natura dei diritti in questione ed al principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione criteri fondati sulla diversa valutazione delle categorie dei disabili o il grado di parentela o, peggio ancora, sul criterio della



presumibile inferiore aspettativa di vita del congiunto disabile, da cui deriverebbe la legittimità della scelta di limitare la precedenza alla sola fase delle assegnazioni provvisorie.

Dunque, va riaffermato che il diritto all'assistenza al disabile può certamente subire limitazioni e bilanciamenti con le esigenze organizzative dell'amministrazione, come pure può ritenersi ammissibile che l'amministrazione scolastica, nell'ottica della realizzazione delle finalità di buon andamento dell'amministrazione e temperamento degli interessi portati dalle altre categorie di soggetti titolari di diversi diritti di precedenza, utilizzi lo strumento della contrattazione collettiva per stabilire il punto di tale bilanciamento, attraverso l'individuazione di una graduazione di tali precedenze.

Tuttavia, tale graduazione non può certamente arrivare al punto di trattare in maniera radicalmente differente dei soggetti portatori di posizioni giuridiche del tutto analoghe, senza peraltro che tale differenziazione trovi giustificazione in criteri razionalmente individuabili e ragionevolmente giustificabili.

Nel caso in esame la disposizione contrattuale oggetto di scrutinio non sembra operare una graduazione in base alla diversa valenza dei diritti oggetto di tutela (si pensi al diverso valore attribuita alla precedenza spettante al lavoratore disabile, rispetto a quella spettante al lavoratore che invece svolga le funzioni di caregiver).

Ed infatti, non sembra che possa in alcun modo individuarsi una differente rilevanza tra la posizione del genitore che assiste il figlio disabile, rispetto a quella inversa del figlio che assiste il genitore disabile: stessa situazione oggettiva da tutelare (la disabilità), stesso grado di parentela tra assistente e assistito.

Conseguentemente, l'art. 13, comma 1 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente, nella parte in cui limita ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, realizza un'ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili) e comprime in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate.

Sulla scorta di tali premesse, va pure rilevato che l'anzidetta disposizione, nella parte in cui limita il diritto di assistenza al familiare disabile all'esecuzione in sequenza di tutte le operazioni di ognuna delle tre fasi di mobilità, risulta in contrasto con i principi di cui alla legge n. 104/92, quale *lex specialis* a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente.

Invero, quest'ultima normativa, nel prevedere che il diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile grave venga soddisfatto dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità gestite nella I e II



fase – che riguardano invece la richiesta di trasferimento dei docenti senza diritto di precedenza –, di fatto limita e restringe l'ambito di tutela del soggetto disabile, con la conseguenza che, ai fini della mobilità interprovinciale, risulta arbitrariamente ristretto il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti (a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili), per di più con riguardo ai casi – quali quelli rientranti nella mobilità interprovinciale – in cui l'esigenza di riavvicinamento è quantomai irrobustita nell'ottica della cura dei bisogni del disabile.

Mentre appare del tutto rispondente a criteri di logica e ragionevolezza la definizione di una graduazione tra le varie precedenze, va detto che, in mancanza di prova contraria offerta dall'amministrazione, non si vede in che misura coincida con indispensabili esigenze organizzative dell'amministrazione la scelta di non riconoscere la possibilità di esercitare il diritto di precedenza per l'assistenza ai congiunti disabili su tutte le sedi disponibili per la mobilità e di limitarla soltanto all'interno di ciascuna delle fasi in cui è ripartita la mobilità.

La determinazione pattizia di far prevalere nella scelta di una sede un docente senza alcuna precedenza, rispetto ad un altro docente portatore di un diritto soggettivo garantito da norme imperative, solo per ragioni prettamente tecniche, non rispondendo ad alcun chiaro interesse dell'amministrazione o ad altri rilevanti interessi pubblici, non rientra nei limiti desumibili da una corretta interpretazione dell'art. 33 co. 5 l. 104/92 ed anzi pare oggettivamente in netto contrasto con il primario interesse pubblico (l'effettiva tutela della salute del disabile) garantito da tale disposizione di legge.

Va riconosciuto, dunque, alla ricorrente il diritto a far valere il diritto di precedenza connesso all'esigenza di assistenza al genitore disabile.

Ne deriva che è fondato il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il diritto a far valere tale precedenza, senza la limitazione derivante dall'attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità previste dalle disposizioni del Ministero.

Le anzidette disposizioni contrattuali dell'art. 13 CCNI cit. per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2022/2023 appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, facendo valere la precedenza assoluta per l'assistenza al padre disabile ed a inserirla nella relativa domanda, nel rispetto del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e del punteggio conseguito.

Non appare allo stato fondato il secondo motivo di ricorso, concernente la legittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI, ove si prevede che per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2025 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali e del restante 50%, per l' a.s. 2020/21, il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità



professionale; per l' a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Ed infatti, nel caso in esame la ricorrente nulla ha allegato nello specifico sulle operazioni di mobilità 2022/2023, per cui non è dato sapere se, in concreto siano residuati dei posti che avrebbero potuto essere destinati alla mobilità interprovinciale.

Conseguentemente, deve essere accertato il diritto della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta su tutte le sedi che erano disponibili per la mobilità 2022/2023, in assenza di lavoratori che vantino titoli uguali o superiori, e tenuto conto del punteggio riportato, indipendentemente dalla suddivisione in fasi, e ad essere assegnata definitivamente nella sede che le spetterebbe, tenuto conto delle sedi indicate in domanda e del punteggio riportato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 (valore indeterminato, semplicità delle questioni, assenza di istruzione) come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, pronunciando sul ricorso come sopra proposto da Campisi Maria Rosa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, così provvede:

- Accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/2023 il proprio diritto di precedenza per l'assistenza alla madre disabile in condizioni di gravità, ex all'art. 33 comma 5 l. n. 104/92, indipendentemente dalle fasi della mobilità e nei termini meglio indicati in motivazione, e ordina all'amministrazione convenuta di riassegnarla nella sede che le sarebbe spettata a seguito della corretta applicazione del diritto di precedenza e del punteggio ottenuto, nonché delle preferenze espresse nella domanda
- Ordina al Ministero dell'Istruzione convenuto di emanare tutti gli atti necessari e conseguenti.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € [REDACTED] per spese e € [REDACTED] per onorari, oltre aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Patti, 27.2.2023.

Il Giudice Unico del Lavoro  
dr. Fabio Licata

